



Disposizioni in materia di formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado e di dimensionamento della rete scolastica

A.C. 319, A.C. 1047, A.C. 2841

Dossier n° 72 - Schede di lettura
 30 settembre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	319	1047	2841
Titolo:	Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e altre disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado	Modifica all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e altre disposizioni in materia di formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado e di riorganizzazione della rete scolastica	Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e altre disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado e rideterminazione del numero di alunni dell'istituzione scolastica necessario per l'assegnazione di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare	Popolare
Primo firmatario:	Orfini	Caso	
Iter al Senato:	No	No	No
Numero di articoli:	3	4	4
Date:			
presentazione:	13 ottobre 2022	27 marzo 2023	11 marzo 2026
assegnazione:	27 gennaio 2023	9 giugno 2023	21 aprile 2026
Commissioni competenti:	VII Cultura	VII Cultura	VII Cultura
Sede:	referente	referente	referente
Pareri previsti:	Commissioni I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, XI Lavoro, XII Affari sociali, Commissione parlamentare per le questioni regionali	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, XI Lavoro, XII Affari sociali, Commissione parlamentare per le questioni regionali	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, XI Lavoro, XII Affari sociali, Commissione parlamentare per le questioni regionali

Premessa

Le proposte di legge in esame, [A.C. 319](#) e [A.C. 1047](#), di iniziativa parlamentare, e [A.C. 2841](#), di iniziativa popolare, sono state presentate alla Camera dei deputati, rispettivamente, il 13 ottobre 2022, il 27 marzo 2023 e l'11 marzo 2026, e sono state assegnate, in sede referente, alla VII Commissione (Cultura).

Tutte e tre le proposte intervengono sulla disciplina relativa alla **formazione delle classi** e al **rapporto tra numero degli alunni e consistenza degli organici del personale scolastico**; le proposte AC 1047 e AC 2841 intervengono anche sui parametri per l'organizzazione e il **dimensionamento delle istituzioni scolastiche**.

Quadro normativo

Prima di procedere alla disamina delle singole proposte di legge, appare opportuno fornire un inquadramento della disciplina del dimensionamento scolastico avuto riguardo ai suoi **due distinti**, ma strettamente interconnessi, **profili**: il **dimensionamento della rete scolastica**, concernente l'articolazione territoriale e il numero delle istituzioni scolastiche autonome; la **formazione delle classi e la loro consistenza numerica**, determinata sulla base dei parametri relativi al numero di alunni per classe.

Il dimensionamento della rete scolastica nell'evoluzione normativa dell'ultimo trentennio

Il concetto di **dimensionamento della rete scolastica** si afferma nell'ordinamento italiano nell'ambito del processo di autonomia e riorganizzazione del sistema di istruzione avviato dalla [legge 15 marzo 1997, n. 59](#). L'[articolo 21](#) della legge prevede, infatti, che l'**autonomia** e la **personalità giuridica** siano attribuite alle istituzioni scolastiche che raggiungano determinati **requisiti dimensionali**, individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione, anche attraverso appositi **piani di dimensionamento della rete scolastica**. Il dimensionamento assume pertanto, nella sua configurazione originaria, la funzione di strumento volto ad assicurare alle istituzioni scolastiche le condizioni dimensionali necessarie per l'esercizio dell'autonomia.

In attuazione dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 è stato emanato il [Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233](#), recante norme sul dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e sulla determinazione degli organici funzionali. Il regolamento, ai sensi dell'articolo 1, collega il raggiungimento delle dimensioni ottimali all'efficace esercizio dell'autonomia, alla stabilità delle istituzioni scolastiche e alla possibilità di offrire alle comunità locali un'offerta formativa articolata sul territorio che agevoli l'esercizio del diritto all'istruzione. Ai fini della determinazione della dimensione ottimale delle istituzioni scolastiche, assumevano rilievo, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, diversi elementi, tra i quali: la consistenza della popolazione scolastica, le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socioculturali del territorio e la complessità organizzativa delle istituzioni. Qualora le singole scuole non raggiungessero gli indici previsti, il regolamento contemplava forme di unificazione, orizzontale o verticale, anche attraverso la costituzione degli istituti comprensivi. Particolare rilievo assumeva inoltre la previsione dei **piani di dimensionamento**, definiti nell'ambito delle conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali preventivamente adottati dalle Regioni.

Il dimensionamento si forma dunque nell'ambito di un sistema di **programmazione territoriale multilivello**, nel quale si intrecciano le competenze statali, regionali e degli enti locali. Nei medesimi anni, il [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), sul **decentramento amministrativo** delineava, agli articoli [137](#), [138](#) e [139](#), il riparto delle competenze in materia di istruzione, assegnando: allo **Stato**, tra gli altri, i compiti e le funzioni concernenti la determinazione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; alle **Regioni** funzioni di programmazione della rete scolastica e ulteriori competenze connesse alla programmazione territoriale dell'offerta formativa; agli **enti locali** le funzioni relative, tra l'altro, all'istituzione, all'aggregazione, alla fusione e alla soppressione delle istituzioni scolastiche, secondo le rispettive competenze.

Su tale sistema di competenze amministrative si è poi innestata la **riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione**, operata dalla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#), che è intervenuta sul fronte del riparto delle **competenze legislative**, riservando allo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, la determinazione delle norme generali sull'istruzione, ed inserendo invece tra le materie a legislazione concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, la materia dell'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale (che è invece integralmente regionale).

È su questo quadro di fondo che sono intervenuti, in una **fase successiva**, una serie di interventi di progressiva **razionalizzazione della rete scolastica**. Ci si riferisce all'[articolo 64](#) del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), (cosiddetta " **riforma Gelmini**"), che, anche a fini di contenimento della spesa pubblica, ha previsto una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, che ha interessato, tra l'altro, aspetti quali la revisione dei criteri vigenti in materia di **formazione delle classi**, la revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della **consistenza complessiva degli organici** e la definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di **ridimensionamento della rete scolastica**. La norma attuativa di tali disposizioni legislative, il [Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81](#), costituisce tuttora la norma fondamentale in materia di parametri per la formazione delle classi e di organizzazione delle istituzioni scolastiche nei diversi ordini e gradi di istruzione. In tale quadro, tra le variabili rilevanti nell'ambito del processo di dimensionamento, che si sono elencate all'inizio, quella di gran lunga decisiva è diventata quella puramente e strettamente quantitativa, consistente nella consistenza della popolazione scolastica.

In coerenza con tale tendenza, l'[articolo 19](#) del [decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), per la prima volta in modo esplicito in una disposizione di legge statale, ha subordinato alla sussistenza di **requisiti minimi in termini di numero degli alunni** iscritti alle istituzioni scolastiche (minimo 600, derogabili a 400 per i contesti disagiati) la possibilità di procedere all'**assegnazione della posizione di dirigente scolastico a tempo indeterminato**. Per le istituzioni prive dei requisiti richiesti, è previsto il ricorso all'istituto della reggenza.

È su tale norma che hanno inciso gli interventi normativi successivi, i quali, per ragioni connesse anche al progressivo calo numerico della popolazione scolastica, hanno conferito all'obiettivo della **progressiva razionalizzazione della rete scolastica**, che presentava inizialmente un carattere episodico, una **valenza sostanzialmente strutturale**. In tal senso, si è configurata come decisiva la novella apportata al citato

articolo 19 dall'[articolo 12](#) del [decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104](#), che ha previsto, **a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015**, che i criteri per la definizione del **contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi**, nonché per la sua distribuzione tra le regioni siano definiti con **decreto ministeriale di natura non regolamentare**, adottato previo accordo in sede di Conferenza unificata, e che le regioni procedano al dimensionamento nel rispetto di tale accordo.

II PNRR: la nuova procedura di dimensionamento

Più recentemente, la [legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), articolo 1, commi 557-559 e seguenti, ha di nuovo novellato l'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, nell'ambito della [riforma 1.3, "Riorganizzazione del sistema scolastico"](#), della Missione 4, Componente 1, del **PNRR**. La riforma considera, tra gli obiettivi di intervento, sia la riduzione del numero medio di alunni per classe sia la revisione dei parametri relativi al dimensionamento della rete scolastica; la legge n. 197 del 2022 ha dato specificamente attuazione alla componente relativa al dimensionamento della rete, intervenendo sulla disciplina del contingente dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

L'articolo 1, comma 557 della legge 197 del 2022 ha inserito nell'[articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011](#) i **nuovi commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies** introducendo, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, una nuova disciplina per la determinazione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e per la relativa distribuzione tra le Regioni. Nel nuovo sistema, **i criteri sono definiti a livello statale**, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con **decreto del Ministro dell'istruzione e del merito**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **previo accordo in sede di Conferenza unificata**, da adottare entro il **31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico** di riferimento. Il decreto tiene conto della popolazione scolastica regionale e delle specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Sulla base dei parametri così determinati, le **Regioni provvedono al dimensionamento** della rete scolastica entro i limiti del contingente assegnato entro il **31 ottobre** del medesimo anno (nella formulazione originaria del comma 5-quater, introdotta dalla legge n. 197 del 2022, il termine era fissato al 30 novembre di ogni anno, ma è stato anticipato al 31 ottobre dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208). È consentito alle regioni di disporre, con deliberazione motivata, un differimento non superiore a trenta giorni.

Oltre alla definizione di un calendario certo e inderogabile, altra novità della Riforma è costituita dall'introduzione della possibilità di attivazione del potere sostitutivo da parte dello Stato, in caso di inerzia delle regioni. In particolare, la disciplina prevede che, **in caso di mancato raggiungimento dell'accordo in sede di Conferenza unificata** entro il termine del 31 maggio, il contingente e la relativa distribuzione regionale **siano definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei parametri stabiliti dalla legge stessa, che, nel nuovo articolo 5-quinquies, prevedono espressamente la finalità di **ridurre gradualmente**, nel corso degli anni, **il numero delle istituzioni scolastiche**, tramite l'utilizzo di **coefficienti** espressi in millesimi che esprimono, nella sostanza, il numero di istituzioni scolastiche da attivare rispetto a quelle attive nel periodo precedente. È previsto che **il coefficiente debba collocarsi tra 900 e 1000** (il che significa, da una parte, che il numero totale di istituzioni scolastiche a livello nazionale non può superare quello del triennio precedente, e che, dall'altra, non può essere inferiore ad esso di una percentuale superiore al 10 per cento).

In sede di prima attuazione di tale nuova disciplina è stato adottato il [decreto interministeriale 30 giugno 2023, n. 127](#) che ha definito, per gli **anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027**, i criteri per la determinazione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA e la relativa distribuzione tra le Regioni. Il decreto ha adottato i seguenti coefficienti: per l'anno scolastico 2024-2025, 961; per l'anno scolastico 2025-2026, 949; per l'anno scolastico 2026-2027, 938 (dunque, come si vede, una riduzione di oltre il 6% nel triennio rispetto alla situazione previgente). Al numero di istituzioni scolastiche ottenuto applicando tali coefficienti di decremento è successivamente applicato, quale misura volta a garantire maggiore gradualità, un incremento che la legge stessa (comma 5-quinquies) limita al massimo al 2 per cento (e che il decreto ha fissato all'1,8 per cento per i primi due anni e per l'1,4, poi innalzato all'1,6 per cento, per il 2026-2027). Il primo decreto attuativo del nuovo assetto è stato adottato **senza il raggiungimento dell'accordo in sede di Conferenza unificata**, circostanza risultante dal [resoconto della seduta](#) del 24 maggio 2023.

Il nuovo sistema è stato oggetto di successivi interventi correttivi e transitori. In particolare, il [decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215](#), ha introdotto, per il solo **anno scolastico 2024/2025**, una disciplina derogatoria rispetto ai termini ordinari per l'adozione dei piani regionali e la possibilità di attivare un numero aggiuntivo di autonomie scolastiche, entro il limite del 2,5 per cento del contingente dei posti di dirigente scolastico e DSGA, alle quali attribuire esclusivamente reggenze e senza corrispondente incremento delle facoltà assunzionali.

Per l'**anno scolastico 2025/2026**, la disciplina è stata ulteriormente modificata dall'[articolo 9-bis](#) del [decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208](#), che, inserito in sede di conversione del citato decreto, ha recepito i contenuti di un altro decreto legge, dedicato espressamente alla materia, il [decreto-legge 16 gennaio](#)

[2025, n. 1](#). Le misure in questione hanno previsto, tra l'altro, la possibilità di attivare un numero ulteriore di autonomie scolastiche non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di dirigente scolastico e DSGA.

Per l'anno scolastico 2026/2027, il contingente dei dirigenti scolastici e dei DSGA è stato aggiornato con il [decreto interministeriale 30 giugno 2025, n. 124](#), adottato nell'ambito del sistema introdotto dalla legge n. 197 del 2022. Il decreto ha determinato la consistenza organica nazionale sulla base dei dati aggiornati relativi alle previsioni della popolazione studentesca e ha previsto che le Regioni provvedessero autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 31 ottobre 2025, nel limite del contingente assegnato e sentiti gli enti locali competenti.

La fase di attuazione dei piani 2026/2027 ha inoltre evidenziato l'**operatività dei meccanismi di intervento sostitutivo**. Il [Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2026](#), ha deliberato l'esercizio del potere sostitutivo, ai sensi dell'[articolo 12](#) del [decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77](#), in relazione ai piani di dimensionamento per l'anno scolastico 2026/2027 delle Regioni Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana e Umbria, nominando i relativi commissari ad acta per l'adozione dei piani in via sostitutiva. Le relative deliberazioni sono state pubblicate nella [Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2026](#).

Il quadro normativo è stato infine interessato da **ulteriori disposizioni** contenute nel [decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19](#), recante misure connesse all'attuazione del PNRR, che ha previsto, tra l'altro, interventi di accompagnamento al processo di dimensionamento, in materia di personale ATA e di attivazione di posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento, oltreché di attivazione in deroga delle autonomie scolastiche di lingua slovena.

La formazione delle classi e la loro consistenza numerica

Come anticipato, accanto al **dimensionamento della rete scolastica** assume rilievo anche un altro profilo dimensionale, quello relativo alla **formazione e alla consistenza numerica delle classi**.

La disciplina della materia, precedentemente contenuta nel [decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, n. 331](#), a seguito della cosiddetta "riforma Gelmini" (articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008) è ora recata dalla norma attuativa di quest'ultima, il già citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81](#).

Il regolamento stabilisce, per ciascun ordine e grado di istruzione, specifici **parametri numerici per la costituzione delle classi**, individuando soglie minime e massime di alunni, e collega la formazione delle classi alla determinazione delle relative dotazioni organiche. In particolare, l'**articolo 2** del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 prevede che le dotazioni organiche siano determinate tenendo conto, tra l'altro, della consistenza della popolazione scolastica, della distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi, delle caratteristiche territoriali e socioeconomiche e dell'offerta formativa; l'**articolo 5** collega inoltre la costituzione delle classi alle dotazioni organiche complessivamente definite. La disciplina pone quindi in relazione **numero degli alunni, numero delle classi e fabbisogno di personale**.

I parametri relativi alla consistenza delle classi non operano in termini rigidi e assoluti. Lo stesso regolamento prevede **meccanismi di flessibilità e deroghe** volti a consentire l'adeguamento della formazione delle classi alle concrete caratteristiche della popolazione scolastica e del territorio.

In particolare, l'**articolo 4** consente, in via generale, una **variazione entro il limite del 10 per cento** rispetto ai parametri minimi e massimi previsti dal regolamento, al fine di assicurare maggiore stabilità nella previsione delle classi e di ridurre gli scostamenti tra le classi considerate ai fini della determinazione dell'organico di diritto e quelle effettivamente costituite all'inizio dell'anno scolastico.

Il regolamento contempla inoltre specifiche deroghe connesse alle caratteristiche del territorio e della popolazione scolastica. In particolare, l'**articolo 8** consente, nelle scuole situate in **piccole isole, comuni montani, zone abitate da minoranze linguistiche e in altre aree caratterizzate da condizioni di particolare disagio**, la costituzione di classi con un numero di alunni inferiore ai limiti ordinariamente previsti. Specifiche disposizioni sono inoltre previste dall'articolo 5 per le classi iniziali che accolgono **alunni con disabilità**.

DPR 81/2009	ALUNNI	
	<i>min</i>	<i>max</i>
<i>Scuola primaria</i>		
art. 10, co. 1 e 4	15 (10 nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche)	26 ¹⁶⁶
art. 10, co. 1 (pluriclassi)	8	18
<i>Scuola secondaria di primo grado</i>		
art. 11, co. 1 e 3 (classi prime)	18 (10 nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche)	27 ¹⁶⁷
art. 11, co. 2 (classi seconde e terze)	Pari al nr di classi di provenienza solo se nr medio alunni per classe ≥ 20	
art. 11, co. 4 (classi con alunni iscritti ad anni di corso diversi, qualora il numero degli stessi non consenta la formazione di classi distinte)		18
<i>Scuola secondaria di secondo grado</i>		
art. 16 (classi prime)	25/27 (le classi del primo anno di corso di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso devono essere costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25. E' consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi stesse siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di alunni di minore consistenza sia costituito da almeno 12 unità)	30
art. 17, co. 1 (classi intermedie)	Pari al nr di classi di provenienza solo se nr medio alunni per classe ≥ 22	
art. 17, co. 2 (ultime classi)	Pari al nr di classi di provenienza solo se nr medio alunni per classe ≥ 10	

¹⁶⁶ Elevabile fino a 27 qualora residuino resti.

¹⁶⁷ Elevabile fino a 28 qualora residuino resti.

Negli anni successivi, il quadro delineato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 è stato più volte integrato da interventi legislativi volti, nel complesso, a consentire una **maggiore flessibilità** nella composizione delle classi al ricorrere di determinate circostanze.

In primo luogo, si ricorda l'articolo 1, comma 84, della [legge 13 luglio 2015, n. 107](#), che ha consentito al dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse disponibili, di procedere alla **riduzione del numero di alunni e studenti per classe** rispetto ai parametri del Decreto del presidente della Repubblica n. 81 del 2009, anche al fine di migliorare la qualità didattica e di rispondere alle **esigenze formative degli alunni con disabilità**.

I commi 344-347 dell'articolo 1 della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#), hanno previsto la possibilità di costituire, in **determinate istituzioni scolastiche** individuate sulla base degli indici di **status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica**, classi in deroga ai parametri dimensionali stabiliti dal regolamento n. 81 del 2009, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale disponibili. In sede attuativa, sono stati adottati, anzitutto, il [decreto interministeriale 90 del 2022](#), che ha stabilito per il

2022/2023 in 8.741 unità la quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni standard; poi, il [decreto del Ministero dell'istruzione n. 220/2022](#) che ha stabilito gli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina.

Ancora più recentemente, l'articolo 10-bis del [decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123](#) (cosiddetto "**Decreto Caivano-disagio giovanile**"), ha introdotto la possibilità, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, per i dirigenti degli uffici scolastici regionali, sempre nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse disponibili, di **derogare al numero minimo di alunni per classe** previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, con riferimento alle istituzioni scolastiche site **nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile** o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti, **nelle regioni del Sud Italia**. Tale **limitazione geografica è stata** poi, da ultimo, **soppressa** dall'articolo 7 della legge n. 131 del 2025 (cosiddetta "Legge sulla valorizzazione della montagna"): la deroga si applica dunque oggi all'intero territorio nazionale.

Contenuto

Le proposte di legge [AC 319](#), [AC 1047](#) e [AC 2841](#) intervengono su diversi profili dell'organizzazione del sistema scolastico: **il rapporto numerico tra alunni e docenti e la consistenza delle dotazioni organiche del personale scolastico; i parametri per la formazione delle classi; il dimensionamento della rete scolastica.**

Le tre proposte presentano un ambito materiale pressoché coincidente e perseguono, attraverso disposizioni in larga parte sovrapponibili, l'obiettivo di modificare i parametri quantitativi attualmente utilizzati per la determinazione degli organici, per la formazione delle classi e, limitatamente alle proposte AC 1047 e AC 2841, per il dimensionamento della rete scolastica.

L'**articolo 1** di tutte e tre le proposte di legge interviene sull'[articolo 64](#) del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), recante disposizioni in materia di **organizzazione scolastica**.

Si ricorda che tale norma costituisce il riferimento normativo generale per gli interventi sull'organizzazione scolastica e sulla consistenza degli organici. La disposizione, nella sua formulazione originaria, al **comma 1** ha previsto un progressivo **incremento di un punto del rapporto alunni/docente**, da conseguire entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili. Parallelamente, al **comma 2** ha previsto la revisione dei criteri per la determinazione degli organici del personale ATA, con l'obiettivo di conseguire, nel triennio 2009-2011, una riduzione complessiva del 17 per cento rispetto alla dotazione dell'anno scolastico 2007/2008. Per la realizzazione di tali finalità, ai sensi del **comma 3**, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

Le tre proposte di legge intervengono sulla medesima disposizione, sostanzialmente **rovesciando l'impostazione originaria** della norma novellata: dall'obiettivo di incremento del rapporto alunni/docente e di contenimento degli organici si passa all'obiettivo di **riduzione del rapporto alunni/docente e di incremento delle dotazioni organiche**. Le proposte si differenziano, tuttavia, per la tecnica di novellazione: l'AC 1047 e l'AC 2841 **sostituiscono i commi 1, 2 e 3** dell'articolo 64, mentre l'AC 319 lascia formalmente inalterati tali commi e inserisce, dopo il comma 5, due nuovi **commi 5-bis e 5-ter**.

Venendo al dettaglio delle singole disposizioni di legge, l'**articolo 1 dell'AC 319**, costituito da un unico comma suddiviso nelle **lettere a) e b)**, reca le seguenti previsioni.

La **lettera a)** inserisce, dopo il comma 5 dell'articolo 64, i **commi 5-bis e 5-ter**.

Il **comma 5-bis** dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto tra alunni e docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2024/2025, tenendo anche conto delle necessità relative agli **alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali**. La norma prevede inoltre che si procede alla **revisione dei criteri e dei parametri** previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale docente, su posto comune e di sostegno, nonché del personale ATA, in modo da conseguire, nel triennio 2023-2025, una consistenza numerica coerente con le previsioni del primo periodo.

Il **comma 5-ter** attribuisce al Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, il compito di apportare, entro trenta giorni dalla data

di entrata in vigore della disposizione, le modifiche ai regolamenti adottati ai sensi del comma 4 e alle altre disposizioni vigenti in materia, al fine di adeguarli alle finalità del comma 5-bis.

La **lettera b)** dispone l'**abrogazione dei commi 6, 8 e 9 dell'articolo 64**.

L'**articolo 1 dell'AC 1047**, costituito da due commi, **sostituisce i commi 1, 2 e 3** dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, con **due nuovi commi**.

Il **comma 1 del nuovo articolo 64** dispone che ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 sono adottati interventi e misure volti a **ridurre**, gradualmente, di **un punto il rapporto alunni/docente**, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2025/2026.

La norma prosegue affermando che, al fine di conseguire, nel triennio 2023-2026, una **maggiore consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale docente** su posto comune e di sostegno, nonché **del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)**, i **criteri** e i **parametri** previsti per la definizione delle citate dotazioni organiche **sono modificati** in coerenza con le disposizioni di cui al primo periodo.

Il **comma 2 del nuovo articolo 64** attribuisce quindi al Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, il compito di **adeguare i regolamenti** e le altre disposizioni vigenti in materia alle finalità indicate al comma 1.

Il **comma 2** dell'articolo in commento dispone che le norme di adeguamento di cui al comma 2 dell'articolo 64, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono adottate entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge.

L'**articolo 1** della proposta di legge **AC 2841** interviene anch'esso sull'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, ma con una disciplina riferita al **periodo 2026-2029**. L'articolo 1 è costituito da un solo comma suddiviso nelle lettere a) e b). Esso, alla **lettera a)** sostituisce i commi da 1 a 3 dell'attuale testo dell'articolo 64 con le seguenti previsioni di legge.

La **nuova formulazione del comma 1** prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, sono adottati interventi e misure volti a **ridurre gradualmente di un punto il rapporto tra alunni e docente**, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2028/2029, tenendo anche conto delle necessità relative agli **alunni con disabilità**.

La **nuova formulazione del comma 2** prevede che si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle **dotazioni organiche del personale docente**, su posto comune e di sostegno, in modo da conseguire, nel triennio 2026-2028, un **incremento** della **consistenza numerica** in coerenza con le disposizioni del comma 1.

La **nuova formulazione del comma 3** prevede che si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle **dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario**, in modo da conseguire, nel triennio 2026-2028, un **incremento complessivo del 10 per cento** della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2024/2025.

La disposizione in esame, aggiunge all'articolo 64 anche un **comma 3-bis** in base al quale si prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adegua i regolamenti e le altre disposizioni vigenti in materia alle finalità indicate nei commi 1, 2 e 3.

Infine, l'articolo 1, comma 1, **lettera b)** dispone l'**abrogazione dei commi 6, 8 e 9** del medesimo articolo 64.

Si ricorda che, nell'ambito dell'impostazione originaria dell'articolo 64, il **comma 6** stabilisce che, gli obiettivi di **risparmio di spesa** derivanti dagli interventi di riorganizzazione del sistema scolastico, quantificano le economie che devono essere conseguite a decorrere dal 2009. Il **comma 8** prevede una specifica **clausola di salvaguardia**, volta ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di risparmio attraverso riduzioni delle dotazioni di bilancio del Ministero dell'istruzione qualora le economie previste non siano conseguite. Il **comma 9**, infine, destina una quota pari al **30 per cento delle economie di spesa** di cui al comma 6 all'incremento delle risorse contrattuali destinate alla valorizzazione e allo sviluppo professionale del personale della scuola, secondo le modalità ivi previste.

Pertanto, per effetto delle novelle, la disciplina recata dall'articolo 64 risulta prevedere, in tutte e tre le proposte di legge, una **riduzione di un punto del rapporto alunni/docente** e un conseguente **incremento delle dotazioni organiche** del personale scolastico, in luogo dell'incremento del rapporto alunni/docente e della riduzione degli organici previste dalla disciplina vigente.

Le proposte si differenziano, tuttavia, sotto diversi profili:

- **tempi e modalità di attuazione**: l'AC 319 prevede l'avvio degli interventi dall'anno scolastico 2023/2024 e il loro completamento entro l'anno scolastico 2024/2025; l'AC 1047 prevede il medesimo avvio,

ma il completamento entro il 2025/2026 (nel triennio 2023-2026). *Si fa presente che gli anni scolastici indicati come termine dall'AC 319 e dall'AC 1047 risultano ad oggi già conclusi*; l'AC 2841 colloca, invece, gli interventi nel periodo 2026-2029.

- **quantificazione degli organici**: l'AC 319 e l'AC 1047 dispongono la revisione dei parametri degli organici del personale docente e ATA senza quantificare l'incremento (l'AC 319 si limita a richiedere una consistenza numerica "coerente" con la riduzione del rapporto alunni/docente); l'AC 2841, oltre a prevedere l'incremento delle dotazioni del personale docente, quantifica espressamente nella misura del 10 per cento l'incremento complessivo della dotazione organica del personale ATA, assumendo come riferimento la dotazione determinata per l'anno scolastico 2024/2025.

- **Categorie di alunni**: nell'ambito della riduzione del rapporto alunni/docente, l'AC 319 richiama le **esigenze degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali**; l'AC 2841 richiama le esigenze degli alunni con disabilità; l'AC 1047 non contiene alcun riferimento a tali categorie di alunni.

- **Abrogazioni**: l'AC 319 e l'AC 2841 dispongono l'abrogazione dei commi 6, 8 e 9 dell'articolo 64; l'AC 1047 non interviene su tali commi.

Sotto il profilo della tecnica legislativa, con riguardo all'AC 319 si segnala che, **non essendo modificati né abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 64** – che, nella formulazione vigente, prevedono l'incremento del rapporto alunni/docente e la riduzione degli organici, con riferimento ad un arco temporale ormai decorso – **si pone una esigenza di coordinamento** con il nuovo comma 5-*bis*, che persegue l'obiettivo opposto. Si segnala altresì che il comma 5-*ter* individua l'organo competente nel **"Ministro dell'istruzione"**, denominazione non aggiornata rispetto a quella di "Ministro dell'istruzione e del merito" utilizzata dall'AC 1047 e dall'AC 2841.

Si valuti l'opportunità di un approfondimento in merito a tali profili.

L'**articolo 2** di tutte e tre le proposte di legge reca disposizioni concernenti la **formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado**. Ciascun articolo è costituito da un unico comma, a sua volta articolato nelle lettere da **a)** ad **e)**, che individuano i **nuovi criteri e parametri** cui adeguare la formazione delle classi attraverso la modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

L'**articolo 2, comma 1, dell'AC 319** prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo provveda a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di introdurre **nuovi criteri per la formazione delle classi** nelle scuole di ogni ordine e grado, in base ai seguenti principi generali.

La lettera **a)** prevede che la dotazione organica complessiva, definita annualmente sia a livello nazionale sia per ambiti regionali, si basi, tra l'altro, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi, attraverso una riduzione di 0,40 del rapporto medio nazionale tra alunni e classe, da realizzare nel triennio 2023-2025.

La lettera **b)** stabilisce il **divieto** di costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con **un numero di alunni superiore a 20**, elevabile fino a **21** qualora residuino resti;

La lettera **c)** prevede l'obbligo di costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, anche dell'infanzia, con **non più di 18 alunni nel caso accolgano alunni con disabilità**, ovvero con non più di 15 alunni nel caso accolgano almeno un alunno con certificazione di disabilità grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La lettera **d)** prevede l'obbligo di formare le classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, comprese quelle delle sezioni associate e delle sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso, con un numero di alunni non inferiore a 18;

Infine, la lettera **e)** consente la costituzione di classi iniziali della scuola secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi stesse siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 18;

L'**articolo 2, comma 1, dell'AC 1047** prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo provveda a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di introdurre **nuovi criteri** per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado.

In particolare, la lettera **a)** prevede che la dotazione organica complessiva, definita annualmente a livello nazionale e per ambiti regionali, si basi sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi, attraverso una **riduzione di 0,40 del rapporto medio nazionale tra alunni e classe**, da realizzare nel triennio 2023-2026.

La lettera **b)** stabilisce che le classi iniziali dei cicli delle scuole di ogni ordine e grado e le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite da **non più di 22 alunni**, elevabili a 23 in presenza di resti.

La lettera **c)** prevede che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite inderogabilmente da un numero di alunni **non superiore a 20, nel caso accolgano alunni con disabilità**, che in ogni caso non possono essere superiori alle due unità.

La lettera **d)** interviene sulle **classi iniziali degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado**, comprese le sezioni associate e quelle relative a diversi indirizzi o specializzazioni funzionanti con un solo corso, prevedendo che siano costituite, di norma, da **un numero di alunni non inferiore a 20**;

Infine, la lettera **e)** consente la costituzione di **classi iniziali della scuola secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio**, solo nel caso in cui esse siano costituite da un numero di alunni complessivamente **non inferiore a 20**.

L'**articolo 2**, comma 1, dell'**AC 2841** autorizza il Governo ad intervenire, analogamente all'AC 1047, sul regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, prevedendo che il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, introduca nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado.

La **lettera a)** riproduce sostanzialmente la previsione dell'AC 1047, stabilendo una **riduzione di 0,40 del rapporto medio nazionale tra alunni e classe**. Si differenzia tuttavia per il periodo di attuazione, individuato nel **triennio 2026-2028**, anziché nel triennio 2023-2026 previsto dall'AC 1047.

Più significative sono le differenze relative alla **dimensione delle classi**. La **lettera b)** dell'AC 2841 stabilisce che le classi iniziali dei cicli e le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite da un numero di alunni **compreso tra 14 e 20**, elevabile a 21 in presenza di resti.

La **lettera c)** introduce inoltre una disciplina specifica per le classi che accolgono alunni con disabilità. In particolare, il limite massimo è fissato in **18 alunni in presenza di un alunno con disabilità** e in **15 alunni in presenza di più di un alunno con disabilità** o di **un alunno con disabilità grave**.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, la **lettera d)** dell'AC 2841 prevede, per le classi iniziali dei cicli, un numero di alunni **di norma non inferiore a 14**.

Infine, la **lettera e)** modifica le condizioni per la costituzione di classi articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio: l'AC 2841 consente tale articolazione purché ciascun indirizzo conti **almeno 7 iscritti**.

Nel complesso, le tre proposte pur condividendo l'obiettivo di **ridurre il numero di alunni per classe** e la medesima struttura dell'articolo 2, si differenziano per i parametri numerici. Si evidenzia infatti che l'AC 2841 introduce **parametri più articolati** rispetto all'AC 319 e all'AC 1047, prevedendo sia un **limite minimo e massimo** per la generalità delle classi, sia limiti massimi differenziati in relazione alla presenza e alla gravità della disabilità, nonché soglie più basse di quelle introdotte dall'AC 319 e dall'AC 1047 per le classi della scuola secondaria di secondo grado e per quelle articolate in diversi indirizzi di studio.

L'**articolo 3** delle due proposte di legge AC 1047 e AC 2841 interviene sulla disciplina relativa al **dimensionamento della rete scolastica** e, in particolare, sui criteri per la determinazione del numero delle istituzioni scolastiche e del contingente dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA). Invece, l'**AC 319 non reca disposizioni in materia di dimensionamento della rete scolastica**: il suo articolo 3 è dedicato alla copertura finanziaria (cfr. *infra*).

Sotto il profilo della **tecnica legislativa**, si segnala che l'AC 1047 interviene sul comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 che ha introdotto i commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies* nell'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, mentre l'AC 2841 - *più opportunamente* - interviene direttamente sulla norma novellata, vale a dire sull'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011.

Si ricorda che, il **comma 5-*quater*** statuisce che **a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025**, i **criteri** per la definizione del **contingente organico** dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Il menzionato decreto deve tenere conto del parametro della **popolazione scolastica regionale** indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del PNRR, nonché della necessità di salvaguardare le **specificità** delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Le **regioni**, sulla base dei parametri individuati dal citato decreto, **provvedono autonomamente al dimensionamento** della rete scolastica **entro il 31 ottobre di ogni anno**, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto, salvo differimento di ulteriori trenta giorni, che può essere determinato con decreto del Ministro. Gli **uffici scolastici regionali**, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato. Il **comma 5-*quinquies*** stabilisce che **decorso inutilmente il termine** del 31 maggio ai fini del **raggiungimento dell'accordo in sede di Conferenza unificata**, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi

generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono **definiti** (senza - quindi - accordo) **con decreto** del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto deve essere adottato entro il 30 giugno, e deve definire il contingente organico **sulla base di un coefficiente** indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, **tenuto conto dei parametri**, su base regionale, relativi al **numero degli alunni** iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della **densità degli abitanti** per chilometro quadrato. Anche in questo caso rimane ferma la necessità di **salvaguardare le specificità** delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché il **rispetto di un parametro perequativo**, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale. Al fine di garantire una **riduzione graduale** del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i **primi sette anni** scolastici, un **correttivo non superiore al 2 per cento** anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato. Il **comma 5-sexies** contiene, infine, disposizioni **transitorie e di prima applicazione** della nuova disciplina. Esso prevede, tra l'altro, che, in sede di prima applicazione, per l'**anno scolastico 2023/2024**, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 19, con i parametri indicati all'[articolo 1, comma 978, della legge n. 178 del 2020](#) e, per l'**anno scolastico 2024/2025**, il contingente dei dirigenti scolastici e dei DSGA non può comunque superare quello risultante dall'applicazione dei precedenti parametri; a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il contingente non può superare quello determinato sulla base dei criteri applicati nell'anno scolastico precedente, prevedendosi la compensazione nell'ambito della definizione del contingente delle eventuali situazioni di esubero. Nel loro insieme, i tre capoversi definiscono quindi il **nuovo meccanismo di determinazione e distribuzione del contingente dei dirigenti scolastici e dei DSGA**, collegandolo al processo di dimensionamento della rete scolastica.

L'articolo 3 dell'AC 1047 modifica il **comma 557 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197**, intervenendo sui capoversi 5-*quater*, 5-*quinqües* e 5-*sexies*, da tale norma introdotti all'interno dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011. L'articolo 3 è costituito da due commi. Il comma 1 è suddiviso nelle lettere da a) a c).

Nel dettaglio, l'articolo 3, comma 1, **lettera a)** interviene sul comma **5-*quater***, al quale aggiunge, in fine, la previsione secondo cui, il **numero minimo di alunni** necessario per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome è pari a **500 unità**, ovvero **300 unità** per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

La lettera **b)** a sua volta suddivisa nei numeri **1)** e **2)**, incide sul **capoverso 5-*quinqües***, al fine di **sopprimere** l'obbligo di procedere ad una **progressiva riduzione** del numero delle istituzioni scolastiche.

Nel dettaglio, la lettera b), n. 1 sopprime, al primo periodo del capoverso 5-*quinqües*, il riferimento al fatto che il **coefficiente** da utilizzare per la definizione del coefficiente organico **non deve essere inferiore a 900 e non deve essere superiore a 1.000**. L'applicazione di un coefficiente ricompreso in tale forbice, come si è visto in premessa, costituisce la norma sulla base della quale il Ministero ha proceduto, negli ultimi anni, ad una riduzione del numero complessivo delle istituzioni scolastiche.

In secondo luogo, la **lettera b), n. 2)**, **sopprime** integralmente il **secondo periodo** del capoverso 5-*quinqües*, che prevede, per i primi sette anni scolastici di applicazione della disciplina, un **correttivo non superiore al 2 per cento**, anche attraverso forme di compensazione interregionale, al fine di garantire una certa gradualità nella prevista riduzione del numero delle istituzioni scolastiche.

La **lettera c)** dell'articolo 3 interviene sul **capoverso 5-*sexies*** sopprimendone il primo e il secondo periodo, recanti **norme transitorie** finalizzate a consentir che, negli anni 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 il decreto definisca un **contingente organico comunque non superiore a quello determinato** sulla base dei criteri definiti **nell'anno scolastico precedente**.

Il **comma 2 dell'articolo 3 dell'AC 1047** interviene sull'**articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197**, sostituendo le parole "i risparmi" con le parole "**gli eventuali risparmi**". Si ricorda che il comma 558 della citata legge n. 197 del 2022 disciplina la destinazione delle economie derivanti dall'applicazione della nuova disciplina in materia di dimensionamento della rete scolastica, prevedendo che essi confluiscono, previo accertamento, in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per essere destinati alle finalità indicate dalla medesima disposizione. La modifica proposta dall'AC 1047 chiarisce che i risparmi in questione non sono più certi, ma solo eventuali, in virtù **della soppressione dell'obbligo di procedere ad una progressiva riduzione delle istituzioni scolastiche**.

L'articolo 3 dell'AC 2841 interviene - in questo caso, direttamente - sull'[articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), recante disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica (DSGA). L'articolo è costituito da un unico comma a sua volta suddiviso nelle lettere da a) a c).

La **lettera a)** dell'AC 2841 modifica il primo periodo del **comma 5-*quater***, stabilendo che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione dei dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e dei DSGA alle istituzioni scolastiche autonome è pari a **400 unità**, ovvero fino a **200 unità** per le istituzioni

scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. La soglia dimensionale minima proposta è dunque **inferiore**, sia per la generalità dei casi che per i contesti svantaggiati, **di 100 unità rispetto a quella proposta dall'AC 1047**.

La **lettera b)**, suddivisa nei numeri 1) e 2) interviene sul **comma 5-quinquies**, che disciplina la determinazione del contingente dei dirigenti scolastici e dei DSGA nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'accordo regionale entro il termine previsto dalla normativa.

Il **numero 1)** modifica il primo periodo del comma 5-quinquies attraverso due distinti interventi. In primo luogo, sono soppresses le parole "non inferiore a 900 e non superiore a 1.000". Viene così eliminato il **coefficiente, compreso tra 900 e 1.000**, previsto dalla disposizione per la determinazione del contingente delle istituzioni scolastiche. In secondo luogo, sono soppresses le parole "**e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo**", con ciò procedendo ad una *opportuna operazione di coordinamento testuale*, alla luce del fatto che il secondo periodo è soppresso dalla novella subito successiva.

Il **numero 2)** della **lettera b)** dispone - appunto - la soppressione integrale del **secondo periodo del comma 5-quinquies**, venendo così meno la disciplina ivi prevista, che introduce meccanismi volti ad assicurare la gradualità nella riduzione del numero di istituzioni scolastiche.

La **lettera c)** dell'AC 2841 sopprime il primo e il secondo periodo del comma 5-sexies, eliminando le disposizioni transitorie relative alla fase di prima applicazione della disciplina sul dimensionamento.

Nel complesso, pertanto, l'**articolo 3** delle due proposte presenta una struttura sostanzialmente coincidente: entrambe intervengono sui commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 e perseguono l'obiettivo di modificare la disciplina sul **dimensionamento** ai seguenti fini:

- **introdurre un limite dimensionale minimo** di carattere generale (con deroga per i contesti svantaggiati);
- **rimuovere** ogni riferimento all'obbligo di procedere, nei prossimi anni, ad una **progressiva riduzione del numero di istituzioni scolastiche**.

La principale differenza tra le due proposte riguarda il primo dei due aspetti: l'AC 1047 fissa la soglia minima di alunni per l'assegnazione del dirigente scolastico e del DSGA a **500 alunni**, ovvero **300** nelle realtà territoriali svantaggiate, mentre l'AC 2841 la fissa a **400 alunni**, ovvero **200** nelle medesime realtà. Si ricorda che l'**ultima norma** che ha fissato un limite minimo di alunni per l'assegnazione del dirigente scolastico e del DSGA è il comma 5 del medesimo articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, che la fissava a **600 alunni**, ovvero **400** per le scuole situate nei contesti svantaggiati.

Le **disposizioni di copertura finanziaria** degli oneri derivanti dall'attuazione delle proposte di legge sono recate dall'**articolo 3 dell'AC 319** e dall'**articolo 4 dell'AC 1047 e dell'AC 2841**.

L'**articolo 3 dell'AC 319**, composto da un unico comma, prevede che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 373 milioni euro per l'anno 2023, a 1.300 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.887 milioni euro per l'anno 2025 e a 2.345 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#).

L'**articolo 4 dell'AC 1047** reca le disposizioni di **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge. Esso è costituito da 3 commi.

Il **comma 1** quantifica gli **oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2**, relativi rispettivamente alla riduzione del rapporto alunni/docente e alla modifica dei criteri per la formazione delle classi, in 593.007.151 euro per il 2023, 2.145.253.340 euro per il 2024, 3.300.359.270 euro per il 2025 e 4.145.643.577 euro annui a decorrere dal 2026.

La copertura è individuata come segue:

a) quanto a euro 593.007.151 per l'anno 2023, a euro 2.145.253.340 per l'anno 2024 e a euro 3.300.359.270 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a euro 4.145.643.577 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'[articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#).

Il successivo **comma 2** dispone che agli **oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3** della presente legge, pari a euro 58.823.927 per l'anno 2024, a euro 182.092.172 per l'anno 2025, a euro 199.188.285 per l'anno 2026 e a euro 210.898.945 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#)

Infine, il **comma 3** dispone che Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Parimenti, l'**articolo 4 dell'AC 2841** reca le **disposizioni finanziarie** necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della proposta di legge. Esso è costituito da due commi.

Il **comma 1** dispone che agli **oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2**, pari a euro 200.000.000 per l'anno 2026, a euro 800.000.000 per l'anno 2027, a euro 900.000.000 per l'anno 2028 e a euro 1.300.000 annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#).

Il successivo **comma 2** stabilisce che agli **oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3**, valutati in euro 49.000.000 per l'anno 2026, in euro 57.000.000 per l'anno 2027, in euro 67.000.000 per l'anno 2028, in euro 76.000.000 per l'anno 2029, in euro 92.000.000 per l'anno 2030, in euro 110.000.000 per l'anno 2031, in euro 120.000.000 per l'anno 2032 e in euro 135.000.000 a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#).